



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE PERSONALE
AREA PERSONALE**

ATTO N. DEL 91

Torino, 09/02/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco Alessandro GIUSTA Alberto SACCO
Antonino IARIA Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Roberto FINARDI - Alberto UNIA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E
AFC TORINO SPA PER IL DISTACCO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA'. ANNO 2021.**

Il Comune di Torino è titolare del servizio pubblico locale cimiteriale che è disciplinato dalla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 1999 06143/40).

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040), la Città provvedeva alla riorganizzazione del servizio funerario comunale dalla forma di gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell'"AFC S.p.A.", ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, recante Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali, affidando alla predetta Società il servizio pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni strumentali, ed ad approvare il Contratto di servizio inerente la gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali.

Il contratto citato, stipulato in data 19 dicembre 2005, riordina le attività di natura amministrativa in ordine ai procedimenti funerari, individuando i soggetti competenti al loro espletamento.

A tale riguardo, si specifica che tale servizio richiede, per la sua stessa natura, sia competenze di carattere amministrativo per le pianificazioni urbanistiche ed i procedimenti di concessione delle sepolture private, sia attività di gestione delle infrastrutture, di pianificazione degli utilizzi delle aree e di esecuzione (costruzioni, manutenzioni, scavi, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc...).

Il contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la Società, per l'erogazione del servizio funerario nel territorio del Comune, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, e per la gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, nonché la concessione in uso dei beni a ciò necessari.

Conseguentemente all'affidamento ricevuto dalla Città di Torino ed in base al nuovo Statuto, la AFC Torino S.p.A., di cui la Città è unico socio, ha costituito la Direzione Servizi Cimiteriali ed ha progressivamente dotato la Divisione stessa delle risorse finanziarie, tecnologiche ed umane, necessarie a far fronte ai nuovi compiti. Il processo di adeguamento delle strutture e delle procedure operative ha richiesto tempi lunghi e sulla base dell'esperienza maturata, che ha comportato un considerevole aumento delle funzioni e delle attività svolte da AFC Torino S.p.A., con conseguente recupero di efficienza dei servizi offerti e riduzione delle diseconomie dovute alla frammentazione delle competenze, pertanto con deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2006 (mecc. 2006 09187/004) si è reso necessario modificare il suddetto contratto di servizio .

Infatti, la definizione di un unico soggetto nella gestione di attività in realtà strettamente connesse tra loro, in primo luogo, consente di facilitare i cittadini garantendo loro maggiore efficienza e trasparenza nell'utilizzo dei servizi e nello svolgimento delle pratiche; in secondo luogo, permette di ridurre le inevitabili diseconomie derivanti dalle necessità di comunicazione, coordinamento e raccordo tra soggetti e uffici che dipendono da enti diversi (Comune e AFC Torino S.p.A., altri soggetti affidatari dei servizi).

Le funzioni assegnate ad AFC Torino S.p.A., con quest'ultimo provvedimento, riguardano:

- a) i compiti di natura amministrativa, oggi svolti dagli uffici comunali, in ordine alle autorizzazioni al seppellimento, alla cremazione ed al trasporto funebre;
- b) i procedimenti relativi alle aree cimiteriali, tra cui le concessioni per tombe di famiglia, il riaffido delle tombe private, la scadenza dei campi;
- c) la manutenzione straordinaria degli edifici e impianti cimiteriali, nonché gli interventi di incremento, miglioria e valorizzazione funzionali all'erogazione dei servizi affidati ed alla relativa gestione dei beni strumentali;
- d) la realizzazione di nuove sepolture la cui proprietà accede al Comune;
- e) l'attuazione di piani di recupero di aree storiche e di riqualificazione delle aree cimiteriali;
- f) le attività istruttorie per il controllo e la regolazione sul Settore funerario, sui cantieri e sulle imprese cimiteriali;
- g) il rilascio di permessi e di autorizzazioni in relazione agli accessi e i servizi di custodia e di sicurezza per i visitatori;
- h) l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori e la gestione dei servizi interni di trasporto delle persone che soffrono di particolari disabilità;
- i) la realizzazione e la gestione di impianti di cremazione per far fronte alle necessità, curando la relativa gestione e l'esercizio dell'attività in partecipazione con altri gestori;
- j) i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero delle salme alla scadenza dei contratti ora in essere;
- k) il servizio di illuminazione elettrica votiva alla scadenza della attuale concessione.

Restano al Comune le funzioni amministrative non trasferibili per legge, segnatamente quelle di stato civile. Restano, inoltre, le valutazioni preliminari e le relative autorizzazioni in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare nonché tutte le funzioni riconducibili agli organi di Polizia Municipale.

La Città di Torino mantiene il ruolo di indirizzo del servizio pubblico, a garanzia dei diritti e delle aspettative dei cittadini, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è interamente pubblica e unipersonale, sia attraverso un costante monitoraggio e controllo della gestione.

AFC per mettere in atto i programmi di attività dell'Azienda e gli obiettivi affidati dalla Città necessita di personale specializzato, e, nell'attesa di poter acquisire una risorsa da inserire a tempo pieno nel proprio organico, con nota prot. 6806 del 3/12/2020, e nota prot. n. 125 dell'11/1/2021; ha chiesto di potersi avvalere delle competenze di personale comunale segnalando i nominativi dei dipendenti già precedentemente assegnati per effetto dell'accordo vigente sino al 31/12/2020, approvato dalla Giunta Comunale in data 11/02/2020 con deliberazione (mecc. 2020 00463/004).

In proposito l'art. 23 bis del D.Lgs 165/2001 dispone che: *“Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, e, 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”*

Inoltre il D.Lgs n. 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, all'art. 1 comma 3 recita: *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*

Considerato l'interesse della Città a garantire il regolare svolgimento delle attività assegnate ad AFC per il servizio pubblico locale cimiteriale, si rende necessario approvare lo schema di Protocollo d'Intesa (all. 1), il quale regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea, a tempo parziale di massimo 2 unità di personale dipendente del Comune di Torino presso AFC, con orario part-time, la cui articolazione sarà da definire in sede operativa tra le parti, al fine di consentire ad AFC di mettere in atto la procedura di reclutamento di una risorsa da inserire nel proprio organico a cui affidare l'Area gare e appalti, senza creare interruzioni nella gestione del servizio.

I costi relativi alle prestazioni dei dipendenti, compreso l'eventuale compenso aggiuntivo, saranno anticipati dal Comune e rimborsati da AFC SpA.

Il suddetto Protocollo d'Intesa avrà validità sino al 31/12/2021, salvo proroga.

Le eventuali spese derivanti dall'applicazione del presente provvedimento troveranno capienza nei fondi stanziati nel capitolo 27300.

I rimborsi economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento saranno introitati in parte al capitolo 2770083 ed in parte al capitolo 2770094.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. l'allegato schema di Protocollo d'Intesa (all. 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale non contrasta con il disposto dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs 175/2006. Il suddetto accordo regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea, a tempo parziale di massimo 2 unità di personale dipendente del Comune di Torino presso AFC, con orario part-time, la cui articolazione sarà da definire in sede operativa tra le parti, ed i costi relativi alle prestazioni dei dipendenti, compreso l'eventuale compenso aggiuntivo, saranno anticipati dal Comune e rimborsati da AFC SpA.
2. Di dare atto che il Protocollo d'Intesa avrà validità sino al 31 dicembre 2021 e qualora fosse necessario potrà essere prorogato, mediante idonei provvedimenti deliberativi.
3. Di autorizzare l'Assessore al Personale o suo delegato alla sottoscrizione del suddetto Accordo;
4. Di individuare nelle persone di: Dr. Franco Carcillo e Dr.ssa Adele Settimo, i nominativi dei dipendenti della Città, da assegnare temporaneamente a tempo parziale presso AFC Torino SpA (come indicato con note prot. nn. 6806/2020 e 125/2021), ai fini della continuità delle attività già rese presso il suddetto Ente, per effetto dell'accordo vigente sino al 31/12/2020, approvato dalla Giunta Comunale in data 11/02/2020 con deliberazione (mecc. 2020 00463/004). Qualora i suddetti dipendenti non si rendessero disponibili, o rinunciassero all'assegnazione temporanea, il personale da assegnare presso AFC SpA, sarà individuato mediante avviso di ricerca rivolto ai dipendenti della Città di Torino.
5. Di demandare a successivi e separati provvedimenti dirigenziali l'eventuale impegno di spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento;
6. Di attestare che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
7. Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Antonella Rava

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA CITTÀ DI TORINO E A.F.C. TORINO S.P.A. - PER IL DISTACCO DI PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 BIS COMMA 7 D. LGS. 165/2001 E DELL'ARTICOLO 1 COMMA 3 DEL D.L.GS 175/2016

LA CITTA' DI TORINO (C.F. 00514490010) – qui di seguito denominata “Comune” - rappresentata dall'Assessore al Personale, Dr. Sergio ROLANDO nato a Nole (TO), il 12 aprile 1948, domiciliato, ai fini del presente Accordo, in Torino, Piazza Palazzo di Città, n. 1.

E

L' A.F.C. TORINO S.p.A. (P. IVA 07019070015) qui di seguito denominata “Azienda ” - rappresentata dall'Amministratore Delegato Dr. Antonio COLAIANNI, nato a Torino il 2 agosto 1961, domiciliato ai fini della presente Convenzione in Torino, Corso Peschiera, n. 193.

.Premesso che

Il Comune di Torino è titolare del servizio pubblico locale cimiteriale che è disciplinato dalla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40).

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040), la Città provvedeva alla riorganizzazione del servizio funerario comunale dalla forma di gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell' "AFC S.p.A.", ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, affidando alla predetta Società il servizio pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni strumentali, ed ad approvare il Contratto di servizio inerente la gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali.

Il contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la Società, per l'erogazione del servizio funerario nel territorio del Comune, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, e per la gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, nonché la concessione in uso dei beni a ciò necessari.

Restano al Comune le funzioni amministrative non trasferibili per legge, segnatamente quelle di stato civile, restano, inoltre, le valutazioni preliminari e le relative autorizzazioni in ordine

alla gestione del patrimonio immobiliare nonché tutte le funzioni riconducibili agli organi di Polizia Municipale.

La Città di Torino mantiene il ruolo di indirizzo del servizio pubblico, a garanzia dei diritti e delle aspettative dei cittadini, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è interamente pubblica e unipersonale, sia attraverso un costante monitoraggio e controllo della gestione.

AFC per mettere in atto i programmi di attività dell'Azienda e gli obiettivi affidati dalla Città necessita di personale specializzato la cui attività sia finalizzata alla crescita professionale delle proprie risorse umane, come formalizzato con nota prot. 6806 del 3/12/2020, e nota prot. N. 125 dell'11/1/2021, nell'attesa di poter acquisire una risorsa da inserire a tempo pieno nel proprio organico; segnalando i nominativi dei dipendenti già precedentemente assegnati per effetto dell'accordo vigente sino al 31/12/2020, approvato dalla Giunta Comunale in data 11/02/2020 con deliberazione mecc. n. 202000463/04

L'art. 23 bis del D.L.gs 165/2001 dispone che: *“ Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, e, 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”*

Inoltre il D.l.gs n. 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, all'art. 1 comma 3 recita: *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*

Visto l'interesse della Città a garantire il regolare svolgimento delle attività assegnate ad AFC per il servizio pubblico locale cimiteriale, con deliberazione della Giunta Comunale del _____ . n. _____ è stata approvata la sottoscrizione del presente accordo

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del protocollo

Il presente protocollo regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea a tempo parziale di massimo 2 unità di personale dipendente del Comune di Torino, con specifica professionalità, precedentemente individuati, ai fini della continuità delle attività già rese presso AFC, per effetto dell'accordo vigente sino al 31/12/2020, approvato dalla Giunta Comunale in data 11/02/2020 con deliberazione mecc. n. 202000463/04.

I dipendenti della Città sono così individuati:

1) Dr. Franco Carcillo _ (Dirigente) a cui saranno assegnate le funzioni di DPO ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Europeo 679/16. Tale nomina è effettuata da AFC a norma

dell'art. 37 GDPR paragrafo 3 circa la condivisione tra Enti partecipati del medesimo DPO; per un massimo del 30% del tempo lavoro settimanale.

2) Dr.ssa Adele Settimo (profilo Direttivo con Posizione Organizzativa) a cui saranno assegnate le funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo e supporto giuridico al fine di assicurare da parte della Società, nel pieno interesse del socio, il rispetto della normativa cogente nazionale ed europea prevista in ambito di acquisizione di servizi e forniture tramite la pianificazione biennale delle procedure sopra i 40.000,00 Euro, l'allestimento e la gestione delle procedure di gara, nonché supporto giuridico al fine di assicurare da parte della Società, nel pieno interesse del socio, il rispetto della normativa cogente nazionale ed europea prevista in ambito di LL.PP. tramite l'allestimento e la gestione delle procedure di gara, anche tramite accordi di Centrale di Committenza con la Città, ed anche lo svolgimento del ruolo di RUP nelle procedure sino alla concorrenza di Euro 40.000,00; per un massimo del 50% del tempo lavoro settimanale.

Qualora i sotto elencati dipendenti non si rendessero disponibili, o rinunciassero all'assegnazione temporanea, il personale da assegnare presso AFC SpA, sarà individuato mediante avviso di ricerca di professionalità, rivolto ai dipendenti della Città di Torino.

Art. 2 - Condizioni generali

L'assegnazione temporanea dei dipendenti temporaneamente assegnati decorrerà dal giorno seguente la sottoscrizione del presente atto e sino al 31/12/2021, ed è da intendersi a tempo parziale, nel rispetto delle percentuali sopra indicate rispetto all'attività a cui saranno preposti; l'orario sarà concordato fra le parti, nel rispetto dell'attività del servizio di appartenenza presso il Comune.

Art. 3 - Prestazioni delle parti

I costi relativi alle prestazioni dei dipendenti, compreso l'eventuale compenso aggiuntivo, saranno anticipati dal Comune e rimborsati dall'Azienda entro i 60 giorni successivi al pagamento, salvo diverso accordo tra le parti relativamente alla modalità dell'erogazione; il buono pasto sarà chiesto a rimborso per le giornate con prestazione lavorativa superiore alle 6 ore e 30 minuti effettuate presso AFC.

Art. 4 - Gestione del rapporto.

Il rapporto di lavoro tra il Comune ed il dipendente assegnato all'Azienda resta disciplinato dal relativo contratto individuale di lavoro. È delegato all'Azienda il potere direttivo, fermo restando in capo al Comune il potere disciplinare e il potere di determinare la cessazione dell'assegnazione temporanea anche su richiesta dell'Azienda o del dipendente.

Art. 5 - Durata del protocollo

Il presente Protocollo d'Intesa assorbe tutti i precedenti Protocolli intercorsi tra le Parti, che saranno considerati cessati dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo il quale avrà validità sino al 31/12/2021, salvo proroga.

Art. 6 - Recesso delle parti

È facoltà dei contraenti recedere dal presente protocollo con preavviso di 30 giorni con versamento delle somme fino al momento dovute dall'Azienda al Comune di Torino.

Art. 7 – Foro competente

Le eventuali controversie derivanti dal presente protocollo sono devolute al Foro di Torino.

Torino,

CITTÀ DI TORINO
L'assessore al Personale
Sergio Rolando

A.F.C. TORINO S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Antonio Colaianni